



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 60**

Riunione del 11 luglio 2012

**64.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ALBERTO CATALDI - Arbitro.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - Relatore
- Avv. Andrea Ordine - Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Premesso che

con atto deferimento della Procura Federale ex art. 72 let c) R.G. pervenuto il 26 giugno 2012, deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 2 R.G. in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti dell'ufficiale di gara CATALDI ALBERTO per la violazione degli artt. 17 statuto FIPAV e 19 RAT *"per avere, durante la riunione tecnica tenutasi il 28/2/2012, svoltasi presso la sede del Comitato Provinciale Fipav di Lecce, espresso dichiarazioni pubbliche lesive della dignità del Presidente del C.P. Lecce e di altri componenti del Comitato Provinciale, per asserite pressioni esercitate sul Giudice Unico Provinciale, nell'intento di inquinare i rapporti di gara e ammorbidire i provvedimenti disciplinari adottati in alcuni non precisati incontri ufficiali"*

Nella riunione dell'11 luglio 2012 era presente per la Procura Federale, l'avv. Mario Tobia il quale, riportandosi alla relazione all'uopo predisposta chiedeva l'applicazione nei confronti dell'arbitro deferito della sospensione da ogni attività federale per un anno.

Erano altresì presente il deferito unitamente al proprio legale Avv. Giuseppe Giannuccari i quali a loro volta, riportandosi alla memoria difensiva del 20 giugno 2012 insistevano nelle eccezioni precedentemente formulate in fase di indagine in ordine alla genericità ed infondatezza della contestazione e chiedendo l'archiviazione del procedimento.



Osserva

Il presente procedimento prende le mosse dalla segnalazione del 26 aprile 2012 con cui il Presidente del C.P. portava a conoscenza della Procura Federale la condotta tenuta dal deferito il quale, pubblicamente, in occasione di una riunione tecnica tenutasi in data 28 febbraio 2012 avrebbe denunciato delle presunte pressioni esercitate dal Presidente del Comitato Provinciale di Lecce sul Giudice Unico finalizzate a mitigare i provvedimenti disciplinare da adottare nei confronti di non meglio precisati sodalizi. Nella medesima circostanza avrebbe anche denunciato la mancata applicazione ("sparizione") a seguito delle presunte pressioni subite dal Giudice Unico di alcuni provvedimenti disciplinari adottati e mai comunicati e/o eseguiti.

Senonché dalla documentazione presente in atti e dalle risultanze istruttorie della Procura Federale le condotte ascritte al deferito sono risultate confermate dalle dichiarazioni rese dal Commissario Provinciale Ufficiali di Gara, sig. Raffaele Ricciato e dal Responsabile della Commissione gare Provinciali, Sig. Mirko Smiles.

Ulteriore conferma può essere inoltre rinvenuta dalla lettera con cui il deferito, dopo essere venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento disciplinare a suo carico, aveva formalmente rivolto le proprie scuse al Presidente del Comitato Provinciale di Lecce.

Ciò posto, non sembra che nel caso di specie possa essere messo in dubbio che i fatti contestati siano realmente accaduti o che il deferito non fosse sufficientemente a conoscenza delle contestazioni mossegli dalla procura.

Peraltro, sempre in ordine alla asserita genericità delle contestazioni disciplinari mosse al deferito si osserva che il suo legale ha tempestivamente richiesto ed ottenuto copia degli atti del procedimento cui la contestazione si riferiva.

Questa Commissione ritiene pertanto di dover sanzionare il tesserato Cataldi, anche e soprattutto in ragione della qualifica di arbitro da lui rivestita trattandosi di persona che, essendo chiamata a giudicare altri tesserati per il loro comportamento tenuto in gara, deve mantenere un contegno irreprensibile e scevro da ogni atteggiamento negativo nei confronti degli Organi Federali, contenendo le espressioni di legittima critica al



mero rapporto di episodi e fatti senza lasciarsi andare ad illazioni lesive del decoro e dell'onorabilità di organi federali.

Nel commisurare la sanzione da applicare al deferito si ritiene tuttavia di dover tener conto della lettera di scuse tempestivamente trasmessa al Presidente del Comitato Provinciale di Lecce e della condotta tenuta dinanzi questa commissione da cui è emersa una evidente consapevolezza dell'errore commesso.

P.Q.M.

La Commissione giudicante nazionale dispone applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3 (tre).

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 30 luglio 2012